

La presente deliberazione viene affissa il 18 SET. 2008 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO


Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 417 del 17 SET. 2008

Oggetto: Tribunale di Benevento- Atto di chiamata in causa -Provincia di Benevento c/ Crisci Immacolata +1 -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilaotto il giorno dieci del mese di SETTEMBRE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

|                                    |                   |                |
|------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) Prof.Ing. Aniello Cimitile      | - Presidente      | _____          |
| 2) Ing. Pompilio FORGIONE          | - Vice Presidente | <u>ASSENTE</u> |
| 3) Dr. Aceto Gianluca              | - Assessore       | _____          |
| 4) Ing. Giovanni Vito Bello        | - Assessore       | _____          |
| 5) avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi | - Assessore       | _____          |
| 6) Dr.Cirocco Maria                | - Assessore       | _____          |
| 7) Dr.Falato Carlo                 | - Assessore       | _____          |
| 8) dr. Augusto Nicola Simeone      | - Assessore       | _____          |
| 8) geom. Carmine VALENTINO         | - Assessore       | <u>ASSENTE</u> |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti  
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi



### LA GIUNTA

**Premesso** che con atto di citazione per chiamata in causa notificato il 28.04.08 i sigg. Crisci Immacolata +1 convenivano in giudizio questa Amministrazione per risarcimento dei danni derivanti da omessa manutenzione stradale;

**Con** determina n.429/08 si procedeva alla costituzione nel giudizio a mezzo del difensore delle Assicurazioni Generali S.p.A garante della predetta tipologia di danni in virtù di polizza n.209456024;

**Rilevato** che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dinanzi al Tribunale di Benevento con atto di citazione per chiamata in causa notificato il 28.04.08 da Fiorito Angelo +1 c/ Provincia di Benevento e Comune di Airola e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 429/08;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Avvocatura  
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Andrea Lanzalone)

### **LA GIUNTA**

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

A voti unanimi

### **DELIBERA**

**Per** i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

**Ratificare** gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 429/08 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Benevento con atto di citazione per chiamata in causa notificato il 28.04.08 da Crisci Immacolata +1 c/ Provincia di Benevento e Comune di Airola e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente;

**Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto

(Dr. Claudio Uccelletti)

IL PRESIDENTE

(Prof. Ing. Anello Cimitile)

N. 566 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 18 SET. 2008

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 18 SET. 2008 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 07 OTT. 2008  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 29 SET. 2008.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.


BENEVENTO, il 07 OTT. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE

|                             |                |    |          |
|-----------------------------|----------------|----|----------|
| Copia per                   |                | il | prot. n. |
| 2 SETTORE <u>AVVOCATURA</u> |                | il | prot. n. |
| SETTORE _____               |                | il | prot. n. |
| SETTORE _____               |                | il | prot. n. |
| Revisori dei Conti          | <u>6096</u>    | il | prot. n. |
| Nucleo di Valutazione       | <u>22.9.08</u> | il | prot. n. |

*conf. Capigruppo*

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
SEZ. DISTACCATA DI AIROLA



ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA IN CAUSA

I) I sigg.ri Crisci Immacolata e Leparulo Biagio res.ti in Airola alla via Lavatoio, rapp.ti dall'avv. Sara Del Tufo giusta procura a margine dell' atto di citazione del 26.11.2007, ed elett.te dom.ti presso il di lei studio in Airola alla via Cortedona, 4,

**espone:**

i sigg.ri Crisci e Leparulo notificavano al convenuto Comune di Airola atto di citazione del seguente tenore:

- 1) "il giorno 12/09/2007 alle ore 19.30 circa, nel mentre il loro figlio Leparulo Pasquale c.f. (LPRPQL90P28A783G) alla guida della propria bicicletta percorreva la via Bagnara del Comune di Airola, finiva con la ruota anteriore in una buca non visibile né segnalata;
- 2) in dipendenza di ciò la bici rovinava in terra ed esso Leparulo Pasquale subiva lesioni personali per la cura delle quali veniva tradotto in ambulanza presso l'Ospedale Sacro Cuore di Gesù in Benevento, ove i sanitari gli diagnosticavano "frattura V raggio metacarpo dx" con prognosi di gg. 15;
- 3) successivamente, la visita ortopedica evidenziava "frattura composta del V metacarpo dx", e veniva applicato splint metallico, e prescritti giorni 30 di riposo e cure mediche da praticare a domicilio;

Provincia di Benevento  
AOC: Prof. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0009718 Data 05/05/2008  
Oggetto ATTO DI CITAZIONE SIG.RI  
CRISCI IMMACOLATA E  
Dest. AVVOCATURA Settore

Settore Avvocatura  
Prot. n. 3038  
05-08

4) la malattia ha avuto un decorso complessivo di giorni 45 (quarantacinque) e ad oggi gli residuano postumi invalidanti che saranno quantificati dal nominando CTU;

5) in dipendenza del fatto la sig.ra Crisci Immacolata sporgeva denuncia orale presso i V.V. U.U. di Airola;

Atteso che l'ente convenuto, responsabile per la sicurezza degli utenti della strada, nel caso, non ha eseguito la benché minima opera necessaria ad evitare la situazione di pericolo determinato dalla presenza della "buca" e ritenuto che la richiesta di risarcimento ritualmente formulata a mezzo racc. a.r. n. 12521313802-1 del 18 settembre 2007 a tutt'oggi non ha sortito gli effetti desiderati,

#### **CITA**

**Il Comune di Airola**, in persona del suo sindaco pro-tempore, con sede in Airola via Matteotti – 82011 Airola (BN);


#### **A COMPARIRE**

Avanti al Tribunale di Airola all'udienza del giorno 06 marzo 2008, ore del regolamento con il prosieguo, con invito a costituirsi nei modi e nei termini di legge in ossequio all'art. 166 c.p.c. e almeno 20 giorni prima della data sopra indicata altrimenti incorrerà nelle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c., per sentirsi accogliere le seguenti

#### **CONCLUSIONI**

I) dichiarare il convenuto Comune di Airola unico responsabile dell'occorso de quo;



- 
- II) per l'effetto, condannarlo al pagamento in favore degli attori e per la causale di cui in narrativa, delle seguenti somme: per il risarcimento del danno da invalidità permanente (€837,50); danno biologico (€1628,00); danno morale (€1355,18), da invalidità temporanea totale e parziale, oltre rimborso delle spese per cure mediche (€77,62); domanda che si contiene, anche ai fini del contributo unificato, nel limite di euro 5200,00, oltre interessi di mora dalla data della domanda al soddisfo sulle somme di condanna;
- III) condannare, altresì, lo stesso convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfetario del 12,5%, Iva e CPA come per legge da distrarsi in favore sottoscritto procuratore antistatario.

**In via istruttoria:**

- chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze di fatto di cui ai capi 1), 2), 3), 4) e 5) della narrativa indicando a testi, salvo aggiunta, il sig. Fuccio Agostino res.te in Airola alla via Campo, la sig.ra Crisci Cristina res.te in Airola alla via Campo, i V.V. U.U. del Comune di Airola che raccoglievano la denuncia orale della sig.ra Crisci Immacolata ed i sanitari del P.O. Fatebenefratelli di Benevento dott.ri Carola Maria e Vergineo Pierpaolo.
- Chiede ammettersi nomina C.T.U. per la determinazione e quantificazione delle lesioni personali subite dal Leparulo Pasquale in seguito del sinistro per cui è causa.

**Produce:**

- i documenti di cui all'indice del fascicolo.

Airola, 22.11.2007

avv. Sara del tufo



**Relata di Notifica**

L'anno 2007, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ ad istanza dei sigg.ri Crisci Immacolata e Leparulo Biagio ed a richiesta dell'avv. Sara Del Tufo io sottoscritto Collaboratore U.N.E.P. addetto al Tribunale di Benevento, Sezione Distaccata di Airola, ho notificato il presente atto:

- **Comune di Airola**, in persona del suo sindaco p.t. con sede in Airola alla via Matteotti-82011 Airola (BN), ivi mediante notifica a mani come per legge.

II) Alla udienza del 6 marzo 2008, si costituiva il convenuto Comune di Airola depositando la seguente comparsa di risposta:"



Paolo Abbate

AVVOCATO

82011, Airola (Bn), Piazza Annunziata 2 - Tel. 0823 711203 / 715693  
C.F.: BBT PLA 68P22 F839 L - P.IVA: 01130800624  
paolo.abbate@poste.it

- TRIBUNALE DI BENEVENTO -

- SEZIONE DISTACCATA DI AIROLA -

- COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA -

Per: COMUNE DI AIROLA, in persona del Suo Sindaco p.t., avv. Biagio Supino, c.f. 80000170623, rappresentato e difeso, in virtù di delibera di Giunta Comunale n. 50 del 26.02.2008, dall'avv.to Paolo Abbate, giusta mandato a margine della presente Comparsa di Costituzione e Risposta, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio legale di esso avvocato, sito in Airola (BN) alla Piazza Annunziata n.

2. Convenuto.---

Contro: CRISCI IMMACOLATA e LEPARULO BIAGIO, rappresentati e difesi dall'Avv. Sara Del Tufo, presso il cui studio in Airola alla Via Cortedona n.4 elettivamente domiciliario. Attori.---

- IN FATTO -

Abbiansi qui per integralmente riportato e trascritto l'atto di citazione notificato al Comune di Airola in data 26.11.2007 ad istanza di Crisci Immacolata e Leparulo Biagio.---

- IN DIRITTO -

Con la presente comparsa di costituzione e risposta il convenuto Comune di Airola si costituisce in giudizio a mezzo del proprio procuratore il quale impugna e contesta tutto quanto *ex adverso* sostenuto dall'attore in citazione perchè improponibile, inammissibile ed improcedibile, oltrechè palesemente infondato in fatto e in diritto e, pertanto, se ne chiede il rigetto.---

-I-

Preliminarmente, si eccepisce la nullità dell'atto di citazione per violazioni combinati disposti dagli art. 164 e 163 nr.3, 4 e 7 CpC. attesa oltretutto la genericità dello stesso con palese violazione dei diritti alla difesa del Convenuto. Sempre in via preliminare subordinata, si eccepisce la totale ed assoluta carenza

legittimazione passiva del citato Ente in merito alla controversia, in quanto da accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale del Comune di Airola (**all.nr ns.prod.ne**) risulta che il presunto sinistro – così come indicato sia dalla Sig.ra Crisci nella sua denuncia orale del 13 settembre 2007 che dalle successive raccomandata di messa in mora e citazione dell'avv. Del Tufo – **sarebbe avvenuto lungo Via Parata** ( e non Via Bagnara), **strada di esclusiva proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Benevento e che, quindi, essa né è la sola ed unica responsabile** - anche e soprattutto in merito alla sua manutenzione, con la conseguenza che essa è l'unica a dover essere legittimamente citata in giudizio.---

**- II -**

**Nel merito**, in via del tutto gradata e salvo gravame, e comunque per puro scrupolo difensivo, si osserva che dalla disamina della esposizione dei fatti dedotti in citazione e delle ragioni di diritto su cui fonda la domanda, pare che parte attrice invochi la sussistenza della responsabilità extracontrattuale della P.A. ex art. 2043 c.c., lamentando, in fatto, un difetto di manutenzione dell'arteria stradale.

Ciò nonostante, è interesse di questa difesa chiarire e precisare che - oltre a quanto eccepito e dedotto in via preliminare - alcuna responsabilità a titolo di custodia dei beni può essere imputa alla P.A. convenuta.

È infatti principio consolidato che la responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c. non sussista con riguardo ai beni demaniali sui quali è esercitato un uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini (demanio marittimo, fluviale, lacuale, stradale ed autostradale, strade ferrate), quando cioè l'estensione del bene stesso renda praticamente impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per terzi.

In tal senso si è pronunciata chiaramente la Corte di Cassazione già nel 1992 affermando *“Per quanto concerne i danni subiti dall'utente in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche, il referente normativo per l'inquadramento della responsabilità della p.a. è costituito - non dall'art. 2051 c.c., che sancisce una presunzione inapplicabile nei confronti della p.a., con riferimento ai beni demaniali quando essi siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi – ma dall'art. 2043 c.c. che impone, nell'osservanza della norma primaria del “neminem ledere”, di far sì che la strada aperta al pubblico transito non integri per l'utente una situazione di pericolo occulto”* (Cass. Civ. Sez. III, n. 15707/2002; n. 11250/2002; n.

17486/2002). Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione con Sent. n. 2410/2005 che afferma “ *La presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. non è applicabile nei confronti della p.a. per quelle categorie di beni demaniali che sono oggetto di uso generale e diretto da parte di terzi poiché in questi casi non è possibile un efficace controllo ed una continua vigilanza da parte della p.a. tale da impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i cittadini*”.

E' evidente, nella fattispecie in questione, che la natura del bene (una arteria stradale) e l'uso continuo e generale da parte degli utenti impediscono *ex se* qualsiasi attività di custodia da parte dell'ente proprietario, che non può dunque essere ritenuto responsabile per i danni causati dalla omessa vigilanza del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c.---

- III -

Esclusa quindi, per quanto detto innanzi, la responsabilità dell'Ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c., occorre verificare nel caso *de quo* se siano in concreto ravvisabili i presupposti per affermare la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2043 c.c., e dunque in base ai principi generali del *neminem ledere*”.

Va sul punto immediatamente chiarito che la responsabilità della p.a. può ravvisarsi esclusivamente se dal pubblico transito derivi all'utente una situazione di pericolo occulto che integri la fattispecie dell'insidia stradale. Operando il generale criterio di imputazione di cui all'art. 2043 c.c., il danneggiato deve dimostrare che l'evento dannoso è eziologicamente ricollegabile ad un'insidia, e cioè ad una situazione caratterizzata, dal punto di vista obiettivo, dalla non visibilità del pericolo, dal punto di vista soggettivo, dalla imprevedibilità, vale a dire dalla impossibilità di avvistare in tempo il pericolo per poterlo evitare.

Nella fattispecie in esame, in verità, non pare sussistere il requisito della imprevedibilità del pericolo, atteso che è proprio parte attrice a riferire che il figliuolo era finito “... **con la ruota anteriore della bicicletta in una buca non visibile e segnalata....**” A ciò si aggiunga che il danneggiato percorreva il tratto di strada in questione in piena luce nel mese di Settembre alla guida di una bicicletta e non poteva non vedere – atteso anche la presumibile ridotta velocità – la presunta buca.--

Tali circostanze, in uno alle dimensioni delle buche così come evidenziate dalla documentazione fotografica allegata al fascicolo attoreo che comunque si impugna, contesta e disconosce in quanto assolutamente generica e non indicativa dei luoghi, vale ad escludere la non visibilità ed imprevedibilità della situazione di pericolo.

Sostanzialmente l'onere della prova della ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2043 è a carico di parte attrice, non costituendo *ex se* il fatto denunciato in citazione fonte di responsabilità per la p.a.---

**- IV -**

In merito al *quantum* dei danni asseritamente patiti da parte attrice, si deve eccepire che la richiesta risarcitoria - anche e proprio per quanto eccepito in via preliminare - è del tutto generica, eccessiva, e comunque sfornita di qualsivoglia elemento probatorio rispetto al presunto pregiudizio patito dagli attori nel sinistro per cui è causa; Tutto quanto premesso, si rassegnano le seguenti

**- CONCLUSIONI -**

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Benevento, Sez.ne Distaccata di Airola :

- **In via preliminare** dichiarare l'atto di citazione nullo ed improduttivo di qualsivoglia effetto per violazione dei combinati disposti dagli art. 164 e 163 nr.3, 4 e 7 CpC.;
- **In via preliminare subordinata**, accogliere l'eccezione del difetto di legittimazione passiva del citato Ente, con sua conseguente estromissione dal presente giudizio;
- **Nel merito** e salvo gravame, con la riserva di cui in premessa, dichiarare la domanda inammissibile improponibile ed improcedibile oltrechè palesemente infondata in fatto come in diritto con conseguente rigetto;---
- condannare la parte attrice al pagamento di spese, diritti, onorario del presente giudizio, rimborso forfetario IVA e CA con distrazione al procuratore convenuto costituito.---

**Deferisce interrogatorio** formale agli attori sulle circostanze di cui ai nr. 1),2),3),4) e 5) della premessa dell'atto di citazione che qui abbiansi per integralmente riportati e trascritti preceduti dalla locuzione "*Vero è che*".-

Si impugna e ci si oppone a tutte le richieste istruttorie avanzate da controparte, e comunque in caso di loro ammissione ne chiede fin d'ora di esserne ammesso alla prova del contrario con gli stessi testi e su gli stessi capi da questa indicati.--

Chiede, altresì di essere ammesso alla prova per testi sulla seguente circostanza:

a) - "*Vero è che a seguito di accertamenti sul luogo del sinistro indicato dalla Sig.ra Crisci con la sua denuncia orale e dalla successiva raccomandata di messa in mora si appurò che il sinistro era avvenuto in Via Parata e comunque su strada di esclusiva proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Benevento*"

**avv.to Paolo Abbate**

82011, Airola (Bn), Piazza Annunziata 2 – Tel. 0823 711203 / 715693 (fax)  
C.F.: BBT PLA 68P22 F839 L – P.IVA: 01130800624  
paolo.abbate@poste.it

Il tutto con espressa riserva di integrazione sia delle richieste istruttorie - dirette e contrarie - che della lista testi e comunque di ogni altra richiesta e/o esibizione di documenti, e CTU, da articolarsi nei fin d'ora richiedenti termini di cui all'art.183 VI c. CpC.--

Si impugna e contesta la documentazione depositata da controparte;

**Si depositano :**

1. Copia delibera di Giunta Comunale n. 50 del 26.02.2008 di affidamento incarico professionale;
2. atto di citazione notificato al Comune di Airola in data 26.11.2007;---
3. Copia relazione di Servizio della Polizia Municipale di Airola del 13.09.2007.---  
Airola,05.03.2008

avv.to Paolo Abbate



III) Il G.O.T. del Tribunale di Benevento Sez. Distaccata di Airola, aderendo alla richiesta di chiamata in causa della Amministrazione Provinciale di Airola in persona del suo presidente p.t. formulata dagli attori, sulla scorta della difesa approntata dall'ente convenuto, li autorizzava, con ordinanza in pari data a chiamare il suddetto Ente, fissando all'uopo la nuova udienza del **28 ottobre 2008**.

Tanto premesso

#### CITA

**L'Amministrazione Provinciale di Benevento**, in persona del suo presidente p.t., con sede in Benevento 82010 Piazza Castello

#### A COMPARIRE

Avanti al Tribunale di Benevento Sez. Distaccata di Airola all'udienza del **28 ottobre 2008** ore del regolamento con il prosieguo, con invito a costituirsi nei modi e termini di legge in ossequio all'art. 166 c.p.c. e almeno venti giorni prima della data sopra indicata altrimenti incorrerà nelle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. per sentir accogliere le conclusioni di cui all'atto di citazione innanzi trascritto; ed in caso di accoglimento della eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal convenuto Comune di Airola, sentir condannare in sua vece, la chiamata al risarcimento, così come richiesto nell'atto introduttivo, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

In ogni caso condannare il Comune di Airola al pagamento delle spese di lite avendo quest'ultimo, con il suo comportamento, indotto in


errore gli attori nella individuazione del responsabile del fatto dannoso.

- Si riporta alle richieste istruttorie già formulate in atto di citazione e precisamente: chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze di fatto di cui ai capi 1), 2), 3), 4) e 5) della narrativa indicando a testi, salvo aggiunta, il sig. Fuccio Agostino res.te in Airola alla via Campo, la sig.ra Crisci Cristina res.te in Airola alla via Campo, i V.V. U.U. del Comune di Airola che raccoglievano la denuncia orale della sig.ra Crisci Immacolata ed i sanitari del P.O. Fatebenefratelli di Benevento dott.ri Carola Maria e Vergineo Pierpaolo.
- Chiede ammettersi nomina C.T.U. per la determinazione e quantificazione delle lesioni personali subite dal Leparulo Pasquale in seguito del sinistro per cui è causa.

Produce:

i documenti di cui all'indice del fascicolo.

Airola, 23 aprile 2008

avv. Sara Del Tufo  


### Relata di notifica

L'anno 2008, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di ~~marzo~~ <sup>aprile</sup>, ad istanza dei sigg.ri Crisci Immacolata e Leparulo Biagio ed a richiesta dell'avv. Sara Del Tufo io sottoscritto Collaboratore U.N.E.P. addetto al

Tribunale di Benevento Sez. Distaccata di Airola, ho notificato copia del presente atto a:

**Amministrazione Provinciale di Benevento**, in persona del suo presidente p.t., con sede in Benevento 82010 alla piazza Castello, ivi mediante invio di copia conforme in piego racc. a.r. come per legge.

28/4/08

  
**MARIA FERRARO**  
**UFF. LE GIUD. B/3**

